

Con la stretta sulla Naspi più a rischio la mobilità lavorativa

Giampiero Falasca

Una norma della nuova legge di bilancio rischia di frenare la mobilità professionale dei lavoratori: si tratta della misura che restringe i requisiti di accesso alla Naspi (articolo 1, comma 171, legge 207/2024).

Prima di questa riforma la normativa Naspi prevedeva una regola uguale per tutti: chi perde il lavoro involontariamente (per licenziamento, scadenza di un rapporto a termine o per dimissioni sorrette da giusta causa, oltre che per i casi previsti da norme speciali) ha diritto di ricevere il trattamento di disoccupazione, a patto che abbia alcuni requisiti contributivi minimi (almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione).

Questa regola subisce ora una deroga di tipo peggiorativo per chi si è dimesso, o ha risolto in maniera consensuale il rapporto, nei 12 mesi precedenti al nuovo evento che genera la disoccupazione (fanno eccezione le dimissioni per giusta causa, quelle presentate durante il periodo di maternità e le risoluzioni consensuali concordate nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Chi ricade in questa situazione, per accedere deve aver versato almeno 13 settimane di contribuzione prima del nuovo evento di disoccupazione involontaria.

Un esempio fa capire cosa comporta questa regola. Due colleghi perdono il lavoro presso un'azienda nello stesso giorno, ma per motivi diversi: Tizio è licenziato per giusta causa, Caio si dimette perché vuole tentare nuove strade lavorative. Tre mesi dopo Tizio e Caio vengono assunti da un nuovo datore, ma entrambi vengono licenziati per mancato superamento della prova dopo 8 settimane di lavoro (due mesi). Dopo il licenziamento, Tizio chiede e ottiene la Naspi; Caio, invece, non può presentare la domanda perché il suo penultimo rapporto di lavoro era finito con le dimissioni e quello nuovo si è concluso entro 12 mesi e senza le 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore.

Una forte disparità di trattamento, che scaturisce da una finalità comprensibile: il legislatore vuole frenare le assunzioni fittizie, attuate solo per consentire a chi ha lasciato un lavoro dimettendosi o risolvendo consensualmente il rapporto di maturare la Naspi grazie a un licenziamento altrettanto fittizio.

Così si rischia, però, di travolgere le legittime aspettative di chi non è mosso da alcuna finalità fraudolenta, ma ha lasciato il vecchio posto di lavoro per una nuova avventura professionale. Una situazione che rischia di diventare più rischiosa con l'aumento del livello professionale e di inquadramento dei lavoratori: a tali

posizioni, normalmente, si applica un periodo di prova di durata maggiore, e quindi l'esposizione all'eventualità di restare senza lavoro e senza Naspi è maggiore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com

La versione integrale dell'articolo